

COMUNE DI CERMENATE
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

PARTE QUARTA

Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U

PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Art. 1
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto concerne l'IMU si ripropone il regolamento comunale già in vigore, con modifiche derivanti dalla normativa dettata dalla legge n. 147/2013.

Art. 2
FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 3
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento delle singole imposte e tasse che compongono la I.U.C., qualora l'importo annuale dovuto per singola fattispecie, sia inferiore ad € 12,00.

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 4
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle denunce e le attività di controllo per la corretta applicazione delle diverse componenti dell'imposta unica municipale. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale dell'ufficio Polizia Locale, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

In via sussidiaria, in mancanza degli identificativi catastali o della superficie catastale, utilizzare la superficie convenzionale di mq 120 ai fini della quantificazione della superficie da assoggettare alla tassa sui rifiuti.

2. Per le finalità del presente articolo, l'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, può richiedere agli uffici competenti copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

2-bis. Qualora l'ufficio sia in possesso di tutti i dati necessari al calcolo dell'importo dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti, provvede ad emettere l'avviso senza necessità di previo accertamento. Il pagamento dell'avviso equivale ad acquiescenza. L'accertamento verrà emesso nei soli casi in cui l'ufficio non è in possesso di tali dati e previa richiesta, rimasta senza risposta, al contribuente di compilazione del modello di dichiarazione; in tal caso per l'accertamento si utilizza la superficie convenzionale di mq 120.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità indicate nell'avviso di accertamento.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 5
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica municipale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 6
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. Nel caso di omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione:

- a) del 100% dell'imposta o maggiore imposta dovuta qualora l'ammontare complessivo della imposta dovuta non superi € 100;
- b) del 150% della imposta o maggiore imposta dovuta qualora l'ammontare complessivo della imposta omessa non superi € 200;
- c) del 200% della imposta o maggiore imposta dovuta qualora l'ammontare complessivo della imposta omessa sia superiore a € 201;
- d) del 200% della imposta o maggiore imposta dovuta, di qualsiasi ammontare, qualora il contribuente, pur essendo stato formalmente sollecitato dall'ufficio, non abbia provveduto a presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della imposta.

Ai sensi dell'art. 1 comma 696 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la sanzione, come sopra calcolata, non può essere inferiore a euro 50,00

3. Nel caso di infedele dichiarazione della denuncia si applica la sanzione:

- a) del 50% della imposta o maggiore imposta dovuta qualora l'ammontare complessivo della imposta dovuta non superi € 100;
- b) del 75% della imposta o maggiore imposta dovuta qualora l'ammontare complessivo della imposta omessa non superi € 200;
- c) del 100% della imposta o maggiore imposta dovuta qualora l'ammontare complessivo della imposta omessa sia superiore a € 201;
- d) del 100% della imposta o maggiore imposta dovuta, di qualsiasi ammontare, qualora il contribuente, pur essendo stato formalmente sollecitato dall'ufficio, non abbia provveduto a presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della imposta.

Ai sensi dell'art. 1 comma 696 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la sanzione, come sopra calcolata, non può essere inferiore a euro 50,00

Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Si applica la sanzione pecuniaria di euro 52,00 in caso di mancata risposta alla prima richiesta dell'ufficio e la sanzione di euro 100,00 in caso di mancata risposta a solleciti da parte dell'ufficio comunale.

La tassa sui rifiuti giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

L'ufficio, nell'applicazione delle sanzioni, tiene conto di dubbi interpretativi, documentati anche tramite articoli della stampa specializzata, di sentenze della Corte di Cassazione per casi analoghi, di modifiche nell'orientamento giurisprudenziale in materia.

Qualora l'ufficio tributi, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, si avvalga, per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni, del servizio postale o servizio analogo di postalizzazione oppure del servizio di notifica mediante messi comunali, nell'atto stesso procede al recupero delle spese per la somma forfettaria di euro 6,00.

Art. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta unica comunale sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 8
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 639 a 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e tributaria.

Art. 9
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2019.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), quale componente della Imposta unica comunale (I.U.C.) , in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 667 della legge n. 147/2013.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

La Tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3
PRESUPPOSTO

Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, intendendosi per tali quelli dotati di utenze e/o arredi.

2. Sono altresì soggette alla tassa le aree scoperte operative occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche. Si considerano aree scoperte gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

Non sono soggetti all'applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- soffitte, ripostigli, lavanderie e simili, con superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali e aree dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - parcheggi con sosta gratuita dei veicoli;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;
 - i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) aree scoperte pertinenziali di utenze produttive che non siano qualificabili come aree operative.

Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Ai fini della quantificazione dei rifiuti assimilabili e conferibili al Servizio pubblico comunale, si fa riferimento al coefficiente Kd per ciascuna tipologia di utenza non domestica, nella sua misura massima, come definito dal D.P.R. n. 158/99; tale coefficiente moltiplicato per la superficie dell'utenza non domestica, espressa in mq, definisce il quantitativo massimo assimilabile ai rifiuti urbani. L'eccedenza della quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza rispetto a tale quantitativo assimilabile, è considerata rifiuto speciale, e deve pertanto essere smaltita dal produttore avvalendosi di ditte autorizzate. A tal fine, il produttore ha diritto ad una riduzione della tassa, in proporzione al quantitativo di rifiuti non assimilabile agli urbani; a tal fine dovrà documentare la quantità di rifiuti prodotta in un anno e la quantità di rifiuti smaltita tramite ditta incaricata, senza avvalersi del servizio pubblico comunale.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Auto carrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, autolavaggi	30
Falegnamerie e lavorazioni del legno	30
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Studi dentistici, odontotecnici e radiologici, laboratori di analisi	20
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20
Altre attività diverse dalle precedenti	30

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 24 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassa ai sensi del presente regolamento verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della tassa, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, dell'art.14 del D.L. n. 201/2011 come integrato dalla legge n. 228/2012. Ai fini dell'attività di accertamento l'ufficio considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata

secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

- b. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1.5 m.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 o ai fini della T.A.R.E.S. di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011.

3. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base al D.P.R. 158/1999 e all'art.1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con la tassa includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA

1. Le tariffe della tassa sui rifiuti, commisurate ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base del Piano Finanziario.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 12
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il piano finanziario viene approvato dal Consiglio Comunale ed è atto propedeutico alla determinazione della tariffa oggetto del presente regolamento.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. la indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. gli ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, fatte salve le seguenti ipotesi:
 - a) superfici con autonoma e distinta utilizzazione, purchè dimostrabili con idonei documenti autorizzatori delle distinte attività esercitate, per le quali sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso;
 - b) esercizi commerciali con superficie complessiva superiore a mq. 1500 per i quali viene applicata la tariffa corrispondente alla categoria relativa allo specifico settore merceologico per il 50% della superficie e, per la restante superficie, alla categoria 6 – esposizioni.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività la tassa dovuta per quest'ultima superficie dovrà essere ridotta dell'importo già versato come utenza domestica.
6. Ove non sia facilmente determinabile la superficie adibita ad attività professionale, la tariffa viene applicata in relazione ai mq. occupati dalle diverse destinazioni d'uso, in base a quanto dichiarato dall'utente.

Art. 14
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data dell'emissione dell'avviso di pagamento di maggio o al 31 dicembre per l'emissione del gennaio dell'anno successivo, purchè non già presenti in altra scheda di famiglia in Cermenate nello stesso periodo. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti che vengono rilevate dalle movimentazioni dell'anagrafe della popolazione, ai fini della corretta determinazione della tariffa
3. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro, con conseguente domiciliazione in altro comune o all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto degente o ricoverato in case di cura, centro socio-educativi, istituti penitenziari
 - d. soggetto che abbia presentato una autonoma denuncia ai fini della tassa sui rifiuti in altra abitazione

in tali casi sarà cura dell'intestatario della scheda di famiglia e/o soggetto passivo del tributo, evidenziare all'ufficio il ricorrere della casistica.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione il numero dei componenti occupanti l'abitazione

viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito in numero di 1.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti, qualora non residenti, si presume pari al nucleo familiare composto da una persona, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.24 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

6. Per le utenze intestate ai soggetti non residenti che non presentano la denuncia nei termini previsti, l'ufficio tributi calcola la tariffa con riferimento alla superficie media di 120 mq e n.2 componenti il nucleo familiare.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno dichiarato nella denuncia di cui art. 24, comunque non successiva alla data di costituzione del nucleo familiare e/o variazione anagrafica (es. cambio di residenza).

2. L'obbligazione tributaria cessa dal giorno dichiarato nella denuncia di cui art. 24, comunque non antecedente alla data di cessazione del nucleo familiare e/o variazione anagrafica (es. cambio di residenza), a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24. In caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione, l'utenza si considera cessata a decorrere dal giorno di presentazione della denuncia.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 24.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini indicati nell'art. 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. la tassa sui rifiuti è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale, incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta in misura del 40%.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tassa.

Art. 18

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche, escluse quelle che usufruiscono della riduzione per utilizzo saltuario di cui all'art. 20, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: è prevista una riduzione del 10% della tassa, con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico e/o l'utilizzo del trituratore domestico per il periodo successivo in modo continuativo, se pervenuta entro il mese precedente l'invio degli avvisi di pagamento, in caso contrario decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.

La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio/triturazione.

Art. 19

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero, sono esentati dal pagamento della parte variabile della tassa per la superficie ove si producono i rifiuti avviati al recupero.

2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. Per le utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio, è prevista una riduzione del 10% della tassa, secondo le modalità già indicate all'art. 18 per le utenze domestiche.

Art. 20

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la tariffa della tassa sui servizi è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 10%;
- b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e comunque non inferiore a 183 giorni annui: la tariffa viene calcolata in proporzione ai giorni di effettiva occupazione come risultante dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'art.24;

- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 10%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data indicata nella richiesta, se dimostrabile, oppure dal giorno della richiesta, se pervenuta entro il mese precedente l'invio degli avvisi di pagamento, in caso contrario decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 21 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , vengono esentati dal tributo gli edifici e le aree adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, viene stabilita la riduzione del 30% del tributo per le utenze domestiche con unico occupante di età superiore a 65 anni e la riduzione del 50% per le utenze non domestiche classificate nella categoria 1, a condizione che non svolgano attività commerciali con fini di lucro.
2. Le riduzioni tariffarie sopra applicate d'ufficio.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22 TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa previo invio di apposito avviso, contenente la sua quantificazione, da parte dell'ufficio.
7. Alla tariffa della tassa giornaliera si applica la maggiorazione di cui all'art. 23.
8. Alla tassa sui rifiuti giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento, con esclusione delle riduzioni per utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

Art. 23 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 24
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette o altra variazione che incide sulla quantificazione della tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso oppure entro il termine indicato nella lettera eventualmente inviata dall'ufficio tributi. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica

c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

d. Numero degli occupanti i locali;

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

g. Sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o la modificazione di tali condizioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, attività esercitata con relativo codice ATECO.

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne e superficie non tassabili in quanto destinata alla produzione di rifiuti speciali o non assimilabili ai rifiuti solidi urbani;

d. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

e. Sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o la modificazione di tali condizioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dalla data della cessazione in caso di denuncia tardiva il diritto decorre dalla data di presentazione della denuncia stessa.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto per il periodo in cui il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata mediante bollettino di conto corrente postale intestato allo Stato o modello di pagamento unificato (mod. F24).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. La definizione della tempistica di emissione degli avvisi di pagamento da parte dell'ufficio tributi, del numero di rate e relative scadenze sono demandate alla Giunta Comunale, fermo restando l'obbligo che la scadenza della rata unica venga prevista come da disposizione legislativa. Qualora necessario, l'ufficio inoltre procede ad una ulteriore emissione di avvisi nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo, per le utenze per le quali non è stato possibile emettere gli avvisi alla data indicata dalla Giunta Comunale, prevedendo una rata unica con pagamento entro il mese di marzo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo della tassa annua è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento viene inviato un primo avviso per posta ordinaria di sollecito di pagamento con indicazione di una ulteriore data di scadenza. In caso di ulteriore mancato pagamento, è notificato, a mezzo raccomandata a.r. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all' art. 6, Parte I, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 26 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora il contribuente abbia diritto ad un abbuono sulla tariffa, si provvederà alla riduzione dell'importo a valere sull'ultima rata da pagare. Qualora la tariffa sia già stata pagata per l'intera somma richiesta, l'ufficio comunale procederà al rimborso.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006.

PARTE TERZA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3
INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 4
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e di aree edificabili come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5
ESENZIONI

Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 alle lettere: b) ossia i fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, c) ossia i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'[articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni, d) ossia i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli [articoli 8 e 19 della Costituzione](#), e le loro pertinenze, e) ossia i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con [legge 27 maggio 1929, n. 810](#), f) ossia i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e i) ossia gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque

assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'[articolo 16, lettera a\), della legge 20 maggio 1985, n. 222](#). Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni avente ad oggetto "norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali".

Sono esenti gli immobili adibiti ad abitazione principale del possessore a condizione che non siano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento della Tasi in ragione della propria quota di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8, salvo il caso in cui si tratti della propria abitazione principale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 7 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali di riferimento delle aree fabbricabili validi sia ai fini IMU che ai fini TASI. L'ufficio potrà procedere all'accertamento in rettifica qualora abbia reperito elementi atti a dimostrare che il valore venale è superiore a quello a suo tempo indicato nella predetta deliberazione.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs. n. 42/2004;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art.8
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 9, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 10, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 9
DETRAZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA (diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 5):

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 10
RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, compresa l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Sono esentate dal pagamento della quota di imposta prevista per i soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, le associazioni senza scopo di lucro che occupano locali di proprietà comunale.

Art. 11
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè mediante modello F24, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 12
SCADENZE DEL VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero DUE rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di Giugno e Dicembre.

2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 13
RIMBORSI

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

PARTE QUARTA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Cermenate, a norma dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, e delle disposizioni dettate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, così come definiti nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati.

ART. 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE

Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

I **terreni agricoli** così come definiti dalla lettera e) art 2 del D.Lgs.vo 504/92 sono esenti dall'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 7 lettera h) del D.L. 30.12.92 n. 504 e successiva circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.1993 n. 9.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa ed indivisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Nel caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario a titolo di diritto di abitazione.

ART. 5 BASE IMPONIBILE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili calcolato ai sensi dell'art 5, commi 1, 3 e 5 e 6 del D.L. 504/92 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legge n. 16/2012 convertito nella legge n. 44/2012.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come propria abitazione principale purchè:
 - a) il comodante abbia la residenza in Cermenate
 - b) il comodante non possieda altri immobili in Italia oltre a quello concesso in comodato sito in Cermenate ed eventualmente quello in cui risiede
 - c) che i predetti immobili non siano classificati in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
 - d) che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.

Le eventuali pertinenze devono essere inserite nel contratto di comodato.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali di riferimento delle aree fabbricabili.

L'ufficio potrà procedere all'accertamento in rettifica qualora abbia reperito elementi atti a dimostrare che il valore venale è superiore a quello a suo tempo indicato nella predetta deliberazione.

ART. 6 ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

L'assimilazione all'abitazione principale, come definitiva dall'articolo 2 del presente regolamento, è prevista nei seguenti casi:

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, co. 56, legge 662/96)

ART. 7 DETRAZIONI D'IMPOSTA

L'aliquota prevista per l'abitazione principale è applicata anche alle eventuali pertinenze dell'abitazione stessa.

L'eventuale quota di detrazione che il contribuente non utilizza per incapienza dell'imposta relativa all'abitazione principale, è portata in detrazione dall'imposta dovuta per le pertinenze.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

ART. 8 ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni stabilite dal Consiglio comunale.

Sono inoltre esenti:

- gli immobili indicati nell'art. 7, comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) e i), del D.Lgs.vo 30.11.1992, n. 504 e nell'articolo 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, e precisamente:
 - lettera b): i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - lettera c): i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i.;
 - lettera d): i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - lettera e): i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - lettera f): i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base agli accordi internazionali resi esecutivi dall'Italia;
 - lettera h): i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977, n. 984;
 - lettera i): gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, co.1, lettera c) del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m.i., destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985 n. 222;
- gli immobili indicati dall'art. 9, co. 8: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, sul proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- gli immobili indicati dall'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013 e precisamente:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
 - i terreni agricoli ai sensi della circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

ART. 9 AGEVOLAZIONI

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della IMU, il comune può stabilire l'applicazione di una aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato gratuito sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate, per coloro che non abbiano requisiti di cui all'art.5.

ART. 10 DENUNCE E COMUNICAZIONI

Il contribuente che intende usufruire delle riduzioni e/o agevolazioni previste nei commi precedenti, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente apposita richiesta corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per la specifica riduzione o agevolazione.

In particolare, si richiede:

- nel caso di possesso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, la presentazione di una comunicazione nella quale indicare l'identificativo catastale del C/2, C/6 o C/7 da assoggettare al medesimo trattamento tributario dell'abitazione principale
- nel caso di abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, attestazione che non risulti locata;

- Nel caso di definizione di una aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, la presentazione di copia del contratto di comodato gratuito con gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Le predette attestazioni e comunicazioni devono essere presentate entro il termine previsto dalla normativa statale per la presentazione della dichiarazione IMU.

Il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti non soggetti a pubblicità immobiliare e nel caso in cui intenda usufruire delle riduzioni di cui all'art. 5.

La dichiarazione deve contenere i dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari, gli identificativi catastali dell'immobile, la variazione degli elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

ART. 11 VERSAMENTI

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie

24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club